

DELIBERA N. 55/11/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

MASTROMANNO [REDACTED] / TISCALI ITALIA [REDACTED] / TELETU [REDACTED] / TELECOM ITALIA [REDACTED]

IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 16/6/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 23/8/2010, rubricata al n. LAZIO/D/659/2010 del Protocollo del Corecom Lazio, con cui il sig. MASTROMANNO [REDACTED] ha chiesto l'intervento del Corecom per la definizione della controversia in essere con la società TISCALI ITALIA [REDACTED] (di seguito, per brevità, anche denominata "TISCALI"); con la società OPITEL TELETU [REDACTED] (di seguito, per brevità, anche denominata "TELETU"); con la società TELECOM ITALIA [REDACTED] (di seguito, per brevità, anche denominata "TELECOM ITALIA");

VISTA la nota del 27/10/2010 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione

della deferita controversia, invitando le parti stesse, a produrre memorie e documentazione, nonché integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTE le memorie e i documenti depositati dalle parti;

UDITE le parti all'udienza del 18/04/2011;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Svolgimento del procedimento.

1a) Il sig. MASTROMANNO, con istanza n. 274/09 davanti al Corecom Lazio in data 26/01/2009, avviava un procedimento di conciliazione nei confronti di TISCALI, lamentando la mancata attivazione del contratto "Tutto Incluso VULL" cui aveva aderito il 18/8/2008 e che prevedeva la portabilità dell'utenza fissa residenziale già attiva con l'operatore donating Teletu. Tiscali non compariva all'udienza del 27/11/2009 con conseguente esito negativo del tentativo di conciliazione.

1b) Con successiva istanza del 25/5/2010 n. 3654/2010 davanti al Corecom Lazio, l'utente promuoveva un procedimento di conciliazione – per i medesimi fatti - nei confronti di TELETU e di TELECOM ITALIA, lamentando la cessazione del servizio attivo con Teletu (voce e adsl) da circa 2 anni; all'udienza del 27/07/2010 entrambi gli operatori declinavano ogni responsabilità; Telecom, inoltre, specificava che non era intercorso alcun rapporto contrattuale con l'utente, trattandosi di migrazione da Teletu a Tiscali; anche tale tentativo di conciliazione si concludeva pertanto con esito negativo.

1c) Successivamente, il sig. MASTROMANNO promuoveva la presente istanza di definizione nei confronti di TISCALI, TELETU e TELECOM ITALIA, deducendo che il 20/08/2008 sottoscriveva contratto con Tiscali per la portabilità dell'utenza fissa dal precedente gestore Teletu, ma che, in luogo della portabilità e dell'attivazione con Tiscali, subiva la disattivazione dell'utenza da parte di Teletu e Telecom; chiedeva pertanto la comparizione in udienza di tutti e tre i gestori al fine di accertare le rispettive responsabilità.

1d) Con nota del 27/10/2010 il Corecom Lazio comunicava alle parti del procedimento l'inammissibilità dell'istanza di definizione proposta nei confronti di Tiscali, stante il decorso del termine decadenziale di sei mesi dal tentativo di conciliazione esperito nei suoi confronti il 27/11/2009; l'utente rilevava quindi che successivamente all'udienza del 27/11/2009 aveva proposto istanza di definizione all'AgCom, che fissava l'udienza del 13/05/2010, alla quale l'Autorità condannava Tiscali "al risarcimento" e che pertanto il termine decadenziale non era decorso.

1e) L'utente depositava documenti, tra cui copia dell'esposto alla Polizia Postale, con il quale esponeva di avere chiesto la portabilità dell'utenza fissa (servizi voce e adsl) da Tiscali a Teletu con contratto del 20/08/2008; di avere comunicato a Tiscali il codice di migrazione a tal fine necessario, precedentemente comunicatogli da Teletu; a far data dal 27/10/2008 la linea risulta disattiva; dal 7/11/2008 la linea risulta attiva, ma con numerazione diversa; contattata Tiscali per spiegazioni, la stessa affermava e riferiva di non avere ancora terminato il processo di

migrazione e di non avere pertanto ancora attivato alcun servizio; tutti e tre gli operatori affermavano di non essere fornitori della nuova numerazione attivata.

Tutti e tre i gestori evadevano la richiesta di informazioni della Polizia postale: Teletu affermava di avere attivato la nuova utenza su richiesta dell'utente, e che, alla data del 15/11/2008 la vecchia utenza risultava disattiva; Tiscali comunicava che la richiesta di migrazione, correttamente inoltrata a Telecom Italia il 15/09/2008, veniva da questa rifiutata in conseguenza dell'anticipata cessazione della linea da parte di Teletu; infine Telecom affermava che la linea era cessata (cessazione standard) in data 27/10/2008 su richiesta di Opitel, dopo che una prima richiesta di Opitel di cessazione per rientro in Telecom era stata annullata per rifiuto dell'utente.

1f) Con memoria tempestivamente depositata, Telecom Italia deduceva la propria estraneità ai fatti per cui è procedimento, non avendo alcun rapporto contrattuale con l'istante; specificava di non avere ricevuto alcun ordine di migrazione da Tiscali, bensì una prima richiesta di rientro in Telecom da parte di Teletu, annullata per rifiuto dell'utente, nonché ulteriore e successiva richiesta di Teletu di cessazione della linea eseguita il 27/10/2008; a sostegno e riprova di quanto affermato, depositava copia delle schermate Pitagora. Pertanto, alcuna responsabilità era ascrivibile a Telecom, che aveva correttamente gestito l'ordine di cessazione impartito da Teletu. Deduceva infine che la linea era rientrata in Telecom, come richiesto dall'utente, a far data dal 2/8/2010, con la vecchia numerazione che veniva nuovamente assegnata all'utente.

1g) Tiscali – nei cui confronti l'istanza di definizione era stata dichiarata inammissibile dal Corecom Lazio con nota del 27/10/2010 e cui, con la stessa nota, il Corecom aveva inoltrato richieste istruttorie ex art. 18 del Regolamento AgCom – deduceva e provava che l'utente aveva chiesto, il 18/08/2008, l'attivazione del pacchetto "Tutto incluso Vull", che presupponeva la migrazione della linea dall'operatore Opitel/Teletu; di avere inviato la richiesta di migrazione a Opitel/Teletu il 25/8/2008; di avere ricevuto da Telecom, il 23/10/2008, il rifiuto della richiesta di migrazione con causale "campo tipo prestazione errato"; di avere inviato all'utente l'informativa sullo stato della procedura in data 11/11/2008 e 20/11/2008; il 26/11/2008 l'utente comunicava di non essere più interessato alla migrazione e chiedeva l'annullamento dell'ordine di attivazione; il 19/03/2009 Tiscali comunicava all'utente l'avvenuto annullamento dell'ordine di attivazione del servizio. Concludeva pertanto Tiscali per l'assenza di responsabilità in capo alla stessa società, dovendosi ascrivere la mancata attivazione del servizio a responsabilità esclusiva di Opitel/Teletu per anticipata cessazione della linea.

1h) Teletu depositava memoria con la quale, confermando di avere ricevuto dall'utente richiesta di migrare verso l'operatore Tiscali e di avere fornito il codice di migrazione a tal fine necessario, affermava di avere aperto la stringa di dismissione in data 1/9/2008; il 17/9/2008 Teletu riceveva *"la notifica che la migrazione della linea verso il gestore recipient Tiscali era in "scarto" a causa di "altro ordine in corso per tale utenza"*; rilevava e sottolineava, inoltre, che *"una volta aperta la stringa di dismissione, spetta al gestore recipient (Tiscali) occuparsi delle operazioni propedeutiche all'attivazione della linea"* e che pertanto *"la mancata migrazione dell'utenza non è dipesa da causa imputabile a Teletu la quale ha eseguito correttamente tutte le operazioni preliminari relative alla dismissione dell'utenza"*. Teletu non depositava alcuna documentazione a sostegno di quanto eccepito e dedotto.

1i) Infine, con replica tempestivamente depositata, l'utente deduceva che poiché Tiscali era comparsa dinanzi all'AgCom in Napoli all'udienza del 13/5/2010, il termine decadenziale di sei mesi stabilito dal Regolamento non era ancora decorso e l'istanza doveva pertanto ritenersi ammissibile.

Quanto a Teletu, l'utente rilevava che il 29/8/2008 il predetto gestore aveva chiesto il rientro della linea in Telecom senza attendere l'esito della migrazione previsto per la data del 5/9/2008 ed i tempi stabiliti dalle Delibere 274/07/CONS e 4/06/CONS; che, infatti, il 5/9/2008 la società Tiscali riceveva la risposta di KO tecnico; contattato da Telecom il 2/9/2008, l'utente gli comunicava il rifiuto al rientro in Telecom e la volontà di migrare verso Tiscali; il 16/10/2008 Teletu chiedeva a Telecom la cessazione della linea, in aperta violazione alla migrazione richiesta; il 27/10/2008 la linea risultava cessata. Concludeva pertanto chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della mancanza di linea telefonica per 22 mesi, con condanna del gestore ritenuto responsabile; ai fini della liquidazione doveva inoltre tenersi conto "*del comportamento ostativo manifestato dal mancato adempimento al provvedimento temporaneo di riattivazione del servizio n. 113/2009, per il quale gli operatori Opitel/Tiscali sono stati sanzionati per le inadempienze regolamentari*". Quanto a Telecom, chiedeva che la stessa, giusto quanto concordato in sede di conciliazione, non addebitasse le spese di riattivazione della linea telefonica.

1i) Tutte le parti del procedimento partecipavano all'udienza istruttoria del 18/4/2011, ciascuna riportandosi ai propri scritti difensivi. Telecom evidenziava la mancanza di responsabilità in ordine alla cessazione della linea e, in un'ottica conciliativa, proponeva lo storno di una fattura emessa successivamente al rientro dell'utente; questi accettava la proposta, rinunciando al procedimento di definizione nei confronti di Telecom. Teletu offriva, per spirito conciliativo, la somma di Euro 600,00 che l'utente rifiutava.

L'udienza si concludeva pertanto con la rimessione degli atti al Collegio per la decisione della controversia.

2. Motivi della decisione.

In rito.

2.a. Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Quanto alla posizione di Tiscali, deve essere confermata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza nei suoi confronti proposta dall'utente il 23/8/2010, oltre il termine di decadenza di sei mesi dal tentativo di conciliazione tenutosi il 27/11/2009.

Invero, e sotto altro profilo, l'eccezione dell'utente secondo cui Tiscali sarebbe stata convocata e comparsa dinanzi all'AgCom presso la sede di Napoli per l'udienza del 13/5/2010 – alla quale sarebbe anche stata condannata "*al risarcimento del danno*" - costituisce ulteriore motivo di inammissibilità dell'istanza di definizione nuovamente proposta dinanzi al Corecom Lazio, e non anche, come l'utente vorrebbe lasciar intendere, una rimessione in termini con conseguente ammissibilità dell'istanza oggi proposta: la prima proposizione dell'istanza di definizione dinanzi all'AgCom, infatti, ha definitivamente consumato l'azione, all'utente restando solo l'azione ordinaria di danno dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Relativamente a Telecom Italia, l'utente ha raggiunto un accordo in sede di udienza di definizione, rinunciando all'istanza ed alle domande nei suoi confronti proposte.

Il procedimento prosegue pertanto nei confronti del solo gestore Teletu.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'utente deve essere correttamente interpretata quale domanda di pagamento di un indennizzo, in relazione ai fatti oggetto della presente controversia.

2.b. Sulla mancata migrazione verso Tiscali e la cessazione dell'utenza.

In ordine al cambiamento dei fornitori di accesso, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – nell'intento di dettare misure *“a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40”* – ha adottato la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, con cui ha introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17, comma 2, stabilisce che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale; tale disposizione ribadisce principi già sanciti da alcune previsioni del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, secondo cui i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto fra utente e operatore (*cf.* articolo 70, comma 1, lettera b). A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal recipiente (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente.

Questo premesso, è pacifico tra le parti e comunque provato dalla documentazione agli atti (fornita dall'utente, da Telecom e da Tiscali), che l'utente ha chiesto la migrazione della numerazione fissa da Teletu a Tiscali con contratto del 18/8/2008; che Tiscali ha sottomesso l'ordine di rilascio a Teletu il 25/8/2008; che Teletu ha dapprima (29/8/2008) tentato il rientro della numerazione in Telecom Italia, alla quale l'utente si è opposto (confermando a Telecom la volontà di migrare verso Tiscali) e, successivamente (16/10/2008), ha chiesto a Telecom la cessazione della linea, effettivamente eseguita il 27/10/2008. Dal 2/8/2010 la linea, con la vecchia numerazione, è rientrata in Telecom ed è stata nuovamente attribuita all'utente. Risulta altresì, dall'informativa alla Polizia postale inoltrata da Teletu, che questo gestore in data

2/11/2008 ha attivato un'altra utenza fissa a nome del sig. Mastromanno "come da richiesta della titolare dell'utenza stessa". E' emerso, infine - dai tabulati del sistema "Pride" adottati da Tiscali, da questa tempestivamente prodotti e non contestati dall'utente - che l'utente, in data 26/11/2008, ha espresso a Tiscali la rinuncia all'attivazione del servizio e quindi alla migrazione della numerazione.

Ribadendo che il presente procedimento di definizione prosegue nei confronti del solo gestore Teletu, occorre stabilire se a carico di tale gestore siano ravvisabili violazioni di norme regolamentari o contrattuali e se da tali violazioni derivi per l'utente il riconoscimento di un equo indennizzo.

Non pare dubitabile che Teletu abbia violato le norme relative alle migrazioni delle utenze e, in particolare, le delibere 4/06/CONS e 274/07/CONS, che impongono un complesso sistema di dialogo e di procedura che entrambi gli operatori – donating (nella specie Teletu) e recipient (nella specie Tiscali) – devono rispettare.

Infatti Teletu, noncurante della richiesta di migrazione pur correttamente e tempestivamente inviata da Tiscali (il 25/8/2008) e della data attesa consegna (d.a.c.) da questa indicata a Teletu per il giorno 5/9/2008, ha inopinatamente, ed in assenza di richiesta dell'utente, dapprima tentato di far rientrare la numerazione in Telecom (29/8/2008) e, successivamente, cessato definitivamente l'utenza in data 27/10/2008. Ciò emerge inconfutabilmente dalla documentazione agli atti del procedimento e, in particolare, dalle schermate dei sistemi "Pitagora" e "Pride" rispettivamente depositate da Telecom e da Tiscali; alcuna documentazione è invece stata depositata da Teletu, a sostegno di quanto dalla stessa affermato.

Ne consegue che deve essere affermata la responsabilità contrattuale di Teletu ex art. 1218 c.c. per non avere gestito la richiesta di migrazione dell'utente e per avere cessato definitivamente l'utenza di cui era stata chiesta la migrazione.

In conseguenza di ciò, l'utente ha diritto all'indennizzo previsto dalla Carta Servizi Teletu che, tuttavia, non è stata prodotta agli atti del procedimento; occorre pertanto valutare i seguenti elementi: a) tipologia di contratto (utenza fissa residenziale); b) numero dei giorni interessati dal ritardo –intercorrenti tra il 5/9/2008, data di attesa consegna (d.a.c.) comunicata da Tiscali a Teletu, al 7/11/2008, data in cui l'utente si è avveduto dell'attivazione di una nuova utenza da parte di Teletu, quantunque con diversa e nuova numerazione, come risulta da quanto dichiarato dall'utente stesso in sede di esposto alla Polizia postale- ; c) numero di servizi attivi sull'utenza cessata (voce e adsl); d) parametro ordinariamente previsto dalle Carte Servizi degli operatori pari a Euro 5 per ogni giorno di ritardo.

Valutati, pertanto, tutti gli elementi sopra esposti e, ricordato che l'art.84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche fa espresso riferimento all'equità nell'immaginare il sistema degli indennizzi, si ritiene che nella fattispecie sia equo e proporzionale liquidare un indennizzo di Euro 630,00.

Non può condividersi la prospettazione dell'utente secondo cui l'indennizzo andrebbe commisurato alla durata - 22 mesi – della mancanza di linea telefonica, ed alla mancata ottemperanza dei gestori Teletu e Tiscali all'ordine di riattivazione, cui l'utente ha solo fatto

riferimento senza tuttavia fornire né la prova documentale del provvedimento urgente asseritamente adottato, né ha indicato la data e l'autorità che lo avrebbe emesso: occorre infatti considerare una serie di fattori e circostanze idonei a mitigare il disagio subito dall'utente, tra cui l'attivazione della nuova linea, per quanto con numerazione diversa, da parte di Teletu; la comunicazione all'utente, da parte di Tiscali, in data 19/11/2008 (schermata Pride) dell'impossibilità di attivazione del servizio richiesto a causa della liberazione della linea da parte di Teletu prima che venisse completato il processo di migrazione; la rinuncia dell'utente alla migrazione (26/11/2008); il ritardo (25/5/2010) dell'utente nell'instaurare il procedimento di conciliazione nei confronti di Teletu e di Telecom ed in esito al quale Telecom ha poi riattivato la linea telefonica con attribuzione/restituzione all'utente della vecchia numerazione.

2.c. Sulle spese di procedura.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto *“del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione”* e che *“quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi”* vadano comunque *“rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione”*.

Quanto alle spese della procedura, si rileva dunque che TELETU ha partecipato al tentativo di conciliazione ed al successivo procedimento di definizione, nell'ambito del quale ha financo offerto, a titolo conciliativo, la somma di Euro 600,00, rifiutata dall'utente: si ritiene pertanto congruo l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta da MASTROMANNO ■■■ sia da accogliere nei limiti e per i motivi espressi in motivazione;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, nonché sulla base di quanto dettagliato in atti dall'utente, sia congruo riconoscere a MASTROMANNO ■■■ un importo omnicomprensivo di Euro 50,00 (cinquanta/00);

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del Procedimento;

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini di quanto già esplicito, dell'istanza presentata MASTROMANNO [REDACTED] in data 23/8/2010.

La società OPITEL TELETU [REDACTED] è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- Euro 630,00= (seicentotrenta/00=) a titolo di indennizzo per mancata migrazione della numerazione dell'utente, maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.
- Euro 50,00= (cinquanta/00=) a titolo di spese della procedura.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio, www.corecomlazio.it.

Roma, 16 giugno 2011

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente responsabile del procedimento

Ines Dominici

Fto